



Gennaro Caliendo - Roberto Quercia

Manuale pratico sulle accise

Imposte sulla produzione e sui consumi

TERZA EDIZIONE



Giappichelli

PREFAZIONE

Il volume “Manuale pratico sulle accise”, giunto alla terza edizione ha la finalità di fornire un quadro completo ed aggiornato della normativa che disciplina tutto il sistema delle accise, con esclusione delle accise sui tabacchi lavorati.

Il presente lavoro editoriale è uno strumento operativo che mette a disposizione degli operatori del settore, da un lato le nozioni indispensabili per la corretta tassazione dei variegati e molteplici presupposti di imposta e, dall’altro, consente di approcciarsi con l’Amministrazione doganale in un settore particolarmente complesso e caratterizzato da insidie applicative.

L’esigenza dell’opera nasce anche dal fatto che la normativa di diritto nazionale viene costantemente integrata dalla disciplina europea, rendendo necessaria una visione aggiornata ed esaustiva delle problematiche applicative e della specifica disciplina di diritto interno.

Si pensi alla recentissima Direttiva 2020/262/UE, entrata in vigore il 13 febbraio 2023, la quale non si limita a riordinare in un unico testo le numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, ma introduce importanti novità sulla tassazione dei prodotti assoggettati ad accise.

Tra gli obiettivi di fondo della nuova Direttiva vi è sicuramente il contrasto ai comportamenti fraudolenti che caratterizzano il settore e che determinano, annualmente, perdite di gettito ingenti per i bilanci degli Stati membri.

Dalla Direttiva emerge una stretta correlazione con il sistema doganale. In tale ottica va letta anche la decisione del Parlamento UE del 15 gennaio 2020, n. 263 che rafforza il sistema dei controlli nell’ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. D’altra parte, la connessione tra il sistema delle accise, l’IVA e il sistema doganale si evidenzia anche in relazione all’applicazione di alcuni canoni fondanti dell’azione amministrativa come il principio di proporzionalità sistematizzato nel Codice doganale dell’Unione per la disciplina delle sanzioni doganali ma che trova applicazione anche nell’ambito degli altri tributi armonizzati.

La proporzionalità come principio generale dell’ordinamento europeo viene, finalmente codificato all’interno della Direttiva 2020/262/UE con l’auspicio che possa temperare il sistema sanzionatorio delle accise previsto dall’ordinamento italiano che appare estremamente afflittivo.

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con specifico riferimento alla proporzionalità ha sempre ribadito che le sanzioni non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione.

Come è noto le accise armonizzate a livello europeo riguardano tre categorie di

prodotti: i prodotti energetici, l'alcool e le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati. Tuttavia, per lasciare un po' di margine operativo agli Stati membri, tali prodotti ai sensi dell'art. 1.2, Direttiva 2020/262/UE, possono essere assoggettati ad altre imposizioni indirette, le quali tuttavia devono perseguire finalità specifiche e devono essere conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta. Sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

Tale possibilità consente agli ordinamenti nazionali di utilizzare l'imposta sul consumo per ragioni extrafiscali; fermo restando che sul tema c'è l'intervento costante della giurisprudenza della Corte di Giustizia che mette sempre in discussione "la specifica finalità" che non si ravvisa assolutamente nelle esigenze di bilancio (v. da ultimo la vicenda dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione – IRBA – dichiarata incompatibile con l'ordinamento europeo per l'assenza di una finalità specifica – Cass. nn. 6858 e 6687/2023, nonché CGUE causa C-255/2020).

Conclusivamente, il quadro che emerge dal lavoro degli autori evidenzia le problematiche che caratterizzano l'intero sistema delle accise nel rapporto fra ordinamento interno, principi comuni europei e decisioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Caterina Verrigni

*Professore Associato di Diritto tributario
Università di Chieti – Pescara*

INTRODUZIONE

Il presente volume, nella sua terza edizione, costituisce un'apprezzabile guida operativa in materia di accise, illustrandone, con grande chiarezza ed in dettaglio, le varie e complesse procedure amministrative e contabili in generale e distintamente per settore d'imposta.

Il Manuale è aggiornato al 13 febbraio 2023.

Rispetto al contenuto della precedente edizione si è tenuto conto della nuova Direttiva intervenuta principalmente sulla disciplina della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa (eDAS) e degli impianti di prodotti energetici.

Il Legislatore nazionale ha recepito la Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 con il D.Lgs. n. 180/2021, riscrivendo il regime generale delle accise e introducendo le nuove figure dello speditore e del destinatario certificato. Si tratta di figure molto utili per tutti i soggetti che detengono e commercializzano prodotti in ambito unionale e che hanno già assolto l'imposta nel paese mittente.

Nonostante l'inevitabile richiamo ai riferimenti normativi, si è continuato nel dare un taglio applicativo ed operativo al testo per indirizzarlo anche a coloro che apprezzano la materia, affrontando con particolare attenzione ed in modo organico i profili tecnici, fiscali e contabili nonché le connesse procedure, allo scopo di agevolarne gli adempimenti.

L'obiettivo è stato, ancora una volta, quello di realizzare un manuale semplice e pratico per una materia complessa, ed in continua evoluzione, anche al fine di fornire soluzioni alle numerose istanze che provengono dagli operatori del settore. Come è noto la materia fiscale delle accise nasconde diverse insidie dovute principalmente al fatto che è un'imposta a "quantità" e non a "valore".

Questa caratteristica prevede che l'imposizione sia commisurata a parametri tecnici del prodotto da tassare. Si tratta di una modalità che richiede conoscenze interdisciplinari rilevanti.

Ad esempio, il gasolio che viene gravato da accisa ad una temperatura "convenzionale" a 15 gradi centigradi viene poi contabilizzato differentemente nei depositi fiscali (a volume a 15 °C), nei depositi commerciali (a chilogrammi) e nei distributori al dettaglio (a litri).

Ciò provoca spesso diverse interpretazioni della normativa e dà adito, in alcuni casi, al verificarsi di frodi in commercio dovute alla artefatta dilatazione termica del prodotto.

Anche le modalità di effettuazione dei rimborsi di accisa sovente non tengono conto delle variazioni di temperatura e potrebbero dare adito, in qualche caso, a rimborsi di accisa superiori a quanto lo Stato abbia preventivamente riscosso.

Sarebbe auspicabile, anche in vista del progressivo innalzamento delle aliquote d'imposta verso prodotti più inquinanti (cfr. New Green Deal), procedere ad una rivisitazione normativa delle modalità di imposizione fiscale dei prodotti soggetti ad accisa, allineandola a quelli in vigore in altri paesi europei, dove il particolare tributo viene riferito al potere calorifico del prodotto energetico.

Purtroppo nella riforma fiscale approvata dal Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2023 non è stata prevista l'imposizione delle accise sulla base del potere calorifico del prodotto energetico bensì solo una sua rimodulazione a scapito dei prodotti più inquinanti.

La delega fiscale da attuarsi in un biennio, a partire con la legge finanziaria per l'anno 2024, prevede la modifica del sistema impositivo del gas naturale e dell'energia elettrica, modificando altresì la normativa in ordine alle cauzioni ed ai termini per l'adeguamento del diritto al rimborso e della riscossione delle accise.

Con l'auspicio che le informazioni fornite possano essere utili nella attività professionale, per ogni ulteriore chiarimento, è sempre consigliabile rivolgersi all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Gli Autori

– CAPITOLO 1 –

IL REGIME FISCALE DELLE ACCISE

SOMMARIO

1000 – IL REGIME FISCALE DELLE ACCISE

Sezione 1 – Nozioni generali sulla disciplina delle Accise	1001
L'armonizzazione comunitaria	1005
Il Testo Unico delle Accise (T.U.A.)	1010
Definizioni Fondamentali nel settore delle accise	1011
La licenza fiscale d'esercizio	1020
Versamento dei diritti di licenza	1025
Il nuovo regime generale sui prodotti soggetti ad accisa	1030
L'accisa mobile	1035
Sezione 2 – Prodotti Energetici	1100
Prodotti energetici sottoposti al regime delle accise. Art. 21, comma 1, T.U.A.	1110
Prodotti assoggettati ad accisa. Art. 21, comma 2, T.U.A.	1120
Classificazione doganale dei prodotti sottoposti ad accisa	1125
Prodotti energetici soggetti a "Vigilanza fiscale". Art. 21, comma 3, T.U.A.	1130
Prodotti energetici equivalenti. Art. 21, comma 5, T.U.A.	1140
Sezione 3 – Principali adempimenti in ambito accise	1200
Soggetti obbligati	1205
I nuovi soggetti obbligati in vigore dal 13 febbraio 2023	1206
"Codice d'accisa" e "codice ditta"	1210
Il "Codice d'accisa"	1211
Struttura e significato della sequenza alfanumerica	1212
Il "Codice ditta"	1213
Confronto codice accisa e codice ditta	1214
Esigibilità delle accise	1220
Pagamento delle accise	1221
Scadenario pagamento delle accise	1230
Elenco dei conti correnti postali delle Tesorerie Provinciali	1240
Sezione 4 – Cali nel settore delle accise	1300
Abbuoni per perdite, distruzioni e cali nel settore delle accise	1310
Furto di prodotti detenuti in regime sospensivo	1315
Cali naturali e tecnici. Decreto 13 gennaio 2000, n. 55	1350
Sezione 5 – La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa	1400
Circolazione di prodotti in sospensione ("soggetti ad accisa"); e-AD	1410
Navigazione marittima. Trasferimento di gasolio denaturato tra depositi fiscali	1415
Commercio di Prodotti Energetici tramite Traders	1420
Circolazione di prodotti ad accisa assolta ("assoggettati"); e-DAS	1450
e-DAS Unionale	1455
Caso particolare della circolazione dei prodotti vitivinicoli	1465

La nuova normativa sulla circolazione degli oli lubrificanti in ambito nazionale	1470
Alcune problematiche nel trasporto dei prodotti assoggettati ad accisa	1480
Sezione 6 – Disposizioni generali varie	1500
L’IVA sulle accise	1505
La Rateizzazione	1510
Nuove indicazioni sulla telematizzazione delle accise	1520
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	1530
Tessera permanente di servizio	1535
Come rivolgersi agli Uffici delle dogane	1540
Termini per l’adempimento dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane	1550

1001 – Nozioni generali sulla disciplina delle Accise

Nell'ambito del sistema fiscale italiano, costituito dall'insieme delle leggi e delle norme relative ai tributi volti a reperire le risorse per finanziare la spesa pubblica, un peso rilevante è rivestito dalle accise ("excise duty"), imposte indirette che incidono su un gran numero di prodotti industriali nel momento in cui escono dal loro ciclo produttivo e che, dopo l'Irpef e l'Iva rappresentano la terza imposta per importanza di gettito all'erario. Nello specifico, nel 2021, il settore Energie e Alcolici, che comprende i prodotti energetici, gas naturale, energia elettrica ed i prodotti alcolici, rappresenta quella che ha contribuito maggiormente al gettito erariale il cui valore complessivo è pari a 31,94 miliardi di euro, cui si assommano le accise sui tabacchi lavorati pari a 10,86 miliardi di euro.

Il termine *accisa* deriva dal latino "accisus", participio passato di "accidere", ovvero "cadere sopra", quindi letteralmente "caduto sopra", colpito.

Lo Stato, con le accise, colpisce un determinato prodotto, prelevando una quota del bene considerato al momento della sua fabbricazione, importazione definitiva ovvero al momento del consumo.

Per *accisa*, in "Scienza delle finanze" s'intende un'imposta che ha carattere specifico colpendo determinate produzioni e singoli consumi; per l'acquirente finale, tale imposta è ricompresa nel prezzo d'acquisto del prodotto. Si configura, quindi, come un'imposta indiretta a riscossione mediata, pagata cioè dai produttori o dai commercianti, che colpisce determinati beni (oli minerali, energia elettrica, alcolici, tabacchi) al momento della produzione o del consumo; il soggetto passivo ("acciso") è il produttore o il commerciante, mentre il soggetto inciso dall'imposta è il consumatore finale del bene, dal momento che l'onere del tributo viene generalmente trasferito sul prezzo di vendita.

In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai:

- a) Prodotti energetici, in particolare gli oli minerali derivati dalla distillazione e raffinazione del petrolio (benzina, gasolio, g.p.l., gas metano, ecc.);
- b) energia elettrica;
- c) prodotti alcolici (alcole etilico e bevande alcoliche, vino, birra, prodotti intermedi);
- d) tabacchi lavorati. Dal 1° gennaio 2014 nell'articolato sono stati aggiunti i prodotti succedanei del fumo.

L'*accisa* è un'imposta che grava sulla **quantità** dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul **valore**; infatti, mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'*accisa* si esprime in termini di **aliquote rapportate all'unità di misura del prodotto**.

Le venti aliquote d'*accisa* sono riportate nel capitolo 8, par. 8040.

Nel caso degli oli minerali, le aliquote d'imposta sono rapportate al volume oppure al peso a seconda della tipologia del prodotto; più in dettaglio, per la benzina ed il gasolio sono riferite al volume espresso in litri mentre per gli oli combustibili ed il GPL sono riferite al peso espresso in chilogrammi.

Per quanto attiene l'alcole ed i prodotti alcolici, l'aliquota fiscale è rapportata al "litro anidro", cioè all'unità di volume al netto della quantità d'acqua, in pratica al

solo contenuto di alcole, nel mentre il litro totale di prodotto è detto “litro idrato”.

Ad esempio, una bottiglia da un litro di grappa a 40% Vol. contiene:

$$\frac{1 \text{ litro} \times 40\%}{100} = 0,4 \text{ litri anidri}$$

ovvero 40 gradi, come ci si esprime nel linguaggio comune.

Nel caso del gas naturale (metano), trattandosi di un aeriforme, l'aliquota di accisa è rapportata al metro cubo standard “Smc”, ovvero alla quantità di gas contenuta in un metro cubo in condizioni standard di temperatura (15 °C) e di pressione (1013,25 milibar ossia alla pressione atmosferica).

Nel settore impositivo dell'energia elettrica, l'aliquota fiscale è correlata al chilowattora (kWh).

Giova far presente che l'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, sicché l'IVA sui prodotti sottoposti al regime delle accise grava anche sulla stessa accisa come precisato nel par. 1505 cui si fa rinvio per completezza d'informazione.

1005 – L'armonizzazione comunitaria

L'armonizzazione delle accise è stata una condizione indispensabile per la corretta instaurazione del Mercato Unico Europeo (MUE), inaugurato ufficialmente il 1° gennaio 1993.

La base giuridica risiede essenzialmente nell'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Con l'abbattimento delle barriere doganali tra gli Stati aderenti alla Comunità europea e la conseguente attuazione del Mercato Unico Europeo, l'imposizione fiscale indiretta si è sviluppata in modo conseguente e rigoroso con l'introduzione del nuovo regime generale delle accise e di quello dell'Iva intracomunitaria.

In particolare, l'esigenza di rendere omogenee le varie discipline normative di determinati tributi comuni agli Stati membri, ha imposto necessariamente di eliminare le formalità ed i controlli applicati per Iva e accise alle frontiere, di consentire l'imposizione fiscale di prodotti importati nonché la defiscalizzazione di quelli esportati.

Le disposizioni generali, contenute originariamente nella Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, ha conferito, comunque, agli Stati membri la facoltà di mantenere ovvero di introdurre altre accise nazionali a condizione che non comportino formalità o procedure che rendano necessarie le frontiere negli scambi intracomunitari o che possano provocare distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico e di non discriminare merci, persone e servizi.

Successivamente, ad integrazione del regime generale sono state dettate altre Direttive di armonizzazione per i prodotti energetici e l'elettricità, le bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati.

Pertanto, le pregresse singole Imposte di Fabbricazione (I.F.) e di Consumo (I.C.)

non esistono più in quanto ricomprese nelle accise: pertanto, da imposte organiche ed interessanti aumenti straordinari sono diventate ordinarie e strutturali. L'accisa, quindi, è definita in modo unitario ed il gettito derivante non finanzia specifiche attività del bilancio statale ma il suo complesso.

Il gettito legato alle accise è fondamentale per la fiscalità interna dei singoli Stati membri dell'U.E. poiché costituisce una parte cospicua delle entrate nel bilancio di ogni Paese dell'Unione europea.

1010 – Il Testo Unico delle Accise (T.U.A.)

L'imposizione indiretta sui prodotti energetici, sull'alcole e sulle bevande alcoliche discende espressamente da direttive europee; pertanto, l'ordinamento nazionale deve conformarsi alle disposizioni unionali in forza della prevalenza del diritto comunitario rispetto al diritto interno dei singoli stati aderenti all'Unione Europea.

Le norme dell'U.E. designano i prodotti ai quali si applicano le accise e secondo quali modalità; inoltre, fissano le aliquote minime di accisa da applicare, dalle quali non si può prescindere, anche se ogni paese aderente all'U.E. può aumentarle a propria discrezione.

La disciplina delle accise ha, quindi, respiro europeo e, nell'ordinamento nazionale, è condensata nel "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, noto comunemente come Testo Unico delle Accise, abbreviato in T.U.A.

Il testo originario del provvedimento, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 143 alla G.U. n. 279 del 29 novembre 1995, negli anni è stato più volte modificato e integrato.

Al par. 7000 è riportato l'articolato del TUA emendato ed aggiornato al 2023.

Nel sistema tributario delle accise, il presupposto dell'imposizione fiscale è contemplato nell'art. 2 del T.U.A. che disgiunge il momento in cui nasce la particolare obbligazione tributaria dal momento dell'effettiva esigibilità.

In effetti, il "fatto generatore" al comma 1 dell'art. 2 del T.U.A. è individuato letteralmente nella *fabbricazione o importazione** dei prodotti sottoposti alla disciplina delle accise nel mentre l'*esigibilità* al successivo comma 2 ne è differita al momento in cui sono *immersi in consumo* nel territorio nazionale.

L'accisa è, quindi, un'imposta "bifase", in quanto vi è un primo momento relativo alla nascita dell'obbligazione tributaria conseguente alla fabbricazione del prodotto ovvero alla sua introduzione nel territorio U.E., ed una seconda fase relativa all'esigibilità del tributo che può concretizzarsi anche a distanza di tempo, con la sua immissione in consumo.

Si ha modo di ritenere che i due momenti suddetti costituiscono un binomio inscin-

* Da intendersi definitiva.

dibile essendo la loro complementarità il presupposto stesso del tributo nel senso che non è sufficiente la sola fabbricazione o importazione a delineare il tributo essendo vincolante anche l'immissione in consumo.

1011 – Definizioni Fondamentali nel settore delle accise

- ⇒ **Amministrazione finanziaria:** Gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche ed alla gestione delle altre imposte indirette, nonché sui tabacchi lavorati.
- ⇒ **Ambito applicativo e definizioni. Art. 1, comma 2, del T.U.A.**
 - Prodotto “**sottoposto**” ad accisa (excise goods): Il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.
 - Prodotto “**soggetto**” ad accisa: Il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ancora assolto.
 - Prodotto “**assoggettato**” ad accisa: Il prodotto per il quale il debito d'imposta è stato già assolto.
 - **Regime sospensivo** (duty suspension arrangement): Il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'imposta o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta.
 - **Deposito fiscale** (“tax warehouse”): L'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
 - **Depositario autorizzato** (authorized warehousekeeper): Il soggetto, titolare e responsabile di un deposito fiscale, autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo di un deposito fiscale.
 - **Destinatario registrato** (registered consignee): Il soggetto, titolare di deposito, autorizzato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione a ricevere prodotti in regime sospensivo; può solo ricevere ma non detenere prodotti in sospensione d'imposta.
Il destinatario registrato, anche occasionale, ha sostituito le previgenti figure di operatore professionale registrato e non registrato.
 - **Speditore registrato** (registered consignor): Il soggetto autorizzato dalle competenti autorità dello Stato d'importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
 - **Destinatario certificato:** nuovo soggetto obbligato introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. m-ter) e dall'art. 8-bis del T.U.A. per recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2020/262/UE del Consiglio del 19 dicembre 2019. Il “destinatario certificato” può ricevere in Italia prodotti già immessi in consumo nel territorio di

- un altro Stato, per i quali l'accisa è dovuta in Italia (vedasi anche par. n. 1455).
- **Speditore certificato:** nuova figura di soggetto obbligato introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 1, comma 2, lett. m-bis), ed art. 9-bis del T.U.A. per recepire Direttiva 2020/262/UE del Consiglio del 19 dicembre 2019. È una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di inviare, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro U.E. È ammessa la possibilità di autorizzazione quale "speditore certificato occasionale" in relazione a un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti (vedasi anche par. n. 1455).
 - **Sistema informatizzato:** è la struttura informatica dell'ADM di cui alla Decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio unionale. Alla luce della Direttiva 2020/262/UE del 19 dicembre 2019 recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180, il sistema informatizzato dell'ADM, dedicato alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è stato esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. L'impiego generalizzato del sistema informatizzato comporta una semplificazione dell'attività di controllo dei movimenti in questione e garantisce un corretto funzionamento del mercato interno U.E.
 - **Deposito libero:** L'impianto nel quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta. Per tali impianti, anche se non disciplinati espressamente nel T.U.A., si rendono applicabili le disposizioni generali dettate all'art. 12 nonché all'art. 29 (prodotti alcolici) del T.U.A.

1020 – La licenza fiscale d'esercizio

Ogni attività connessa alla fabbricazione, lavorazione, detenzione e movimentazione di prodotti in sospensione d'accisa va effettuata in regime di deposito fiscale.

L'istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ente pubblico dipendente dall'Amministrazione finanziaria, ed è subordinata al rilascio di un'apposita licenza, comunemente detta "licenza UTF"; inoltre, a ciascun deposito fiscale è attribuito specifico identificativo denominato "codice di accisa".

Anche l'attivazione e l'esercizio commerciale di attività concernenti merci sottoposte alle imposte sulla produzione e sui consumi ad accisa assolta, impongono l'obbligo di munirsi di apposita licenza fiscale di esercizio.

Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'osservanza di alcune disposizioni di carattere generale:

- a) denuncia dell'attività all'Ufficio delle Dogane (U.D. ex UTF, Ufficio Tecnico di Finanza) competente per territorio in base all'ubicazione dell'impianto;
- b) verifica da parte dell'U.D., previo riscontro della regolarità amministrativa e della completezza della denuncia, al fine di riscontrare la corrispondenza tra lo stato di fatto e gli elementi dichiarati, nonché la rispondenza alle eventuali prescrizioni fiscali;
- c) suggellamento, ove prescritto, nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle parti dell'impianto significative ai fini dell'azione di controllo della produzione o del prodotto custodito in regime sospensivo d'accisa;
- d) tenuta di scritture contabili, preventivamente convalidate dall'U.D.;
- e) ottemperanza alle procedure telematiche;
- f) ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell'impianto (opificio o deposito).

All'esito favorevole della verifica, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e versamento, ove previsto, del relativo diritto annuale alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l'Ufficio delle Dogane, competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

Le licenze fiscali di esercizio sono rilasciate prima dell'inizio dell'attività, hanno validità illimitata e sono soggette solo al pagamento di un diritto annuale di licenza che deve essere corrisposto nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferiscono; per i nuovi impianti e per quelli che abbiano subito modifiche sostanziali ovvero nel caso in cui sia intervenuto il cambio di titolarità, contestualmente alla denuncia di modifica ed all'istanza del rilascio della nuova licenza.

Non tutte le attività per le quali è prevista il rilascio della licenza fiscale di esercizio sono soggette al versamento del diritto annuale, come, ad esempio, nel caso di:

- a) distributori stradali carburanti;
- b) depositi privati prodotti energetici;
- c) attività di somministrazione di prodotti alcolici nei pubblici esercizi.

Poiché le licenze hanno validità illimitata, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di rinnovo, ma solo la corresponsione, nei termini prescritti, del relativo diritto annuale.

La licenza è revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

Per ulteriori dettagli si fa rinvio rispettivamente ai paragrafi:

- n. 2040 per i prodotti energetici;
- n. 2570 per i prodotti alcolici;
- n. 2870 per l'energia elettrica.

1025 – Versamento dei diritti di licenza

Si segnalano, di seguito, gli importi vigenti dei diritti di licenza previsti dall'art. 63 del T.U.A. (vedasi anche par. n. 7000).

a) Depositi fiscali:

Fabbriche, impianti di lavorazione, trattamento e condizionamento: 258,23 euro.

Tale diritto annuale di licenza è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui lubrificanti e gli altri prodotti analoghi e sui bitumi.

b) Altri depositi fiscali:

Impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi commerciali in regime sospensivo: 103,29 euro.

c) Depositi ad uso commerciale di prodotti energetici (oli minerali) ad imposta assoluta (assoggettati ad accisa) e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro.

Tale diritto annuale è dovuto anche dagli esercenti depositi commerciali dei lubrificanti e di altri prodotti analoghi e sui bitumi. La licenza è rilasciata anche per i depositi commerciali di benzene e degli altri idrocarburi di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

Le licenze relative al benzene ed agli altri prodotti soggetti alla disciplina prevista dal D.L. n. 691/1976 nonché quelle per lubrificanti e bitumi, sono distinte da quelle concernenti gli altri prodotti petroliferi, eventualmente rilasciate per i medesimi impianti; pertanto in una tale situazione si hanno più licenze di esercizio.

d) Impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro.

Per le licenze di esercizio nel settore dell'**energia elettrica** occorre corrispondere il pagamento di un diritto annuale a seconda della tipologia d'impianto nella misura seguente (vedasi anche par. n. 2870):

e) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento dell'esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata da altri fabbricanti: 23,24 euro;

f) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.

Non sono sottoposti a denuncia e, pertanto, alla licenza ed al relativo versamento:

- i gruppi elettrogeni in funzionamento continuo fino alla potenza di 1 kW;
- i gruppi elettrogeni di "soccorso" fino alla potenza complessiva di 200 kW;
- officina di carica accumulatori elettrici/batterie a scopo commerciale.

Ai fini del rilascio della licenza fiscale, occorre far riferimento ai numeri dei relativi conti correnti postali (c.c.p.) intestati alle competenti Tesorerie Provinciali dello Stato nel cui ambito territoriale si esercita l'attività quali riportati al par. n. 1240.

I versamenti del diritto della licenza fiscale devono essere:

- versati alla Tesoreria Provinciale dello Stato;
- imputati al Capo I, Capitolo 1419 con causale: "Diritto di licenza per l'anno ...".

Nella seguente tabella sinottica 3-T1 sono riportati i vigenti diritti di licenza distinti per tipologia di prodotto:

Tabella 3-T1

Tipologia Impianto	Descrizione	“Diritto di Licenza Importo (€)	Note
Deposito fiscale	Fabbriche, impianti di lavorazione, trattamento e condizionamento	258,23	[1]
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ▪ Depositi commerciali in regime sospensivo 	103,29	
Depositi ad uso commerciale di:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prodotti energetici (oli minerali) ad imposta assoluta (assoggettati ad accisa) e prodotti petroliferi denaturati ▪ lubrificanti e di altri prodotti analoghi e bitumi 	51,64	
	▪ benzene, toluene, xileni, ecc.	51,64	[2]
	▪ alcoli metilico, propilico ed isopropilico	51,64	
Impianti di produzione su base forfettaria	Trasformazione, condizionamento di alcole e di prodotti alcolici	51,64	
Depositi di:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alcole denaturato ▪ alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa 	51,64	
Officine di produzione di Energia elettrica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento dell' esercente ▪ officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata da altri fabbricanti 	23,24	
	▪ cabine e punti di presa a scopo commerciale	77,47	

NOTE

[1] Anche soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui lubrificanti e gli altri prodotti analoghi e sui bitumi.

[2] Benzene (benzolo), Toluene (toluolo), Xilene (xilolo) nonché di idrocarburi normal-paraffinici, normalolefinici o nafteni (vedasi il D.L. 8 dicembre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla Legge 30 novembre 1976, n. 786).

1030 – Il nuovo regime generale sui prodotti soggetti ad accisa

Il 27 febbraio 2020 è stata pubblicata la Direttiva 2020/262, del Consiglio (UE) del 19 dicembre 2019, che sostituisce la Direttiva 2008/118 riscrivendo la disciplina generale delle accise.

Le previsioni della citata direttiva sono in vigore dal 21 marzo 2020, anche se alcuni articoli, relativi in particolare all'oggetto del tributo, al debitore ed alle condizioni di esigibilità, si sono rese applicabili solo a partire dal 13 febbraio 2023, in modo da consentire agli Stati membri un progressivo adeguamento.

A latere della nuova Direttiva citata, in pari data, sono stati emanati:

- Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica del precedente Regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione ammi-

nistrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici; tale provvedimento è finalizzato ad estendere il registro elettronico a tutti gli operatori che movimentano prodotti soggetti ad accisa includendo anche gli speditori certificati ed i destinatari certificati (in entrambi i casi per prodotti già immessi in consumo);

- la Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. È così stato implementato il sistema informatico dei movimenti e dei controlli dei prodotti in sospensione d'accisa per consentire la trasmissione elettronica dei documenti amministrativi istituiti con la Direttiva 2020/262 e consentire agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso, ai necessari controlli.

Per quanto riguarda la tassazione sui prodotti energetici a livello U.E. resta in vigore, in attesa della riforma come da ultimo discusso al vertice Ecofin di Helsinki del settembre 2019, la **Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE**, relativa al regime generale sui prodotti soggetti ad accisa, Il provvedimento riguarda specificatamente le seguenti categorie:

1. **prodotti energetici ed elettricità** di cui alla Direttiva 2003/96/CE;
2. **alcole e bevande alcoliche** di cui alle Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
3. **tabacchi lavorati** di cui alle Direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

La Direttiva 2008/118/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 (G.U. n. 75 del 31 marzo 2010), ha origine dalla proposta della Commissione presentata il 2 aprile 2004 in cui si affermava l'esigenza di unificare, in un nuovo atto giuridico dell'Unione Europea, tutta la normativa comunitaria in materia di accise emanata e stratificatasi nel quindicennio intercorso dalla creazione del Mercato Unico Europeo (MUE) avvenuta il 1° gennaio 1993.

Tutti gli Stati membri infatti applicano accise alle tre suddette categorie di prodotti, il cui gettito, a differenza dei dazi e dell'IVA, affluisce interamente alle proprie casse (erario). In ogni caso, in ambito europeo, sono state definite delle aliquote minime cui i singoli Stati aderenti all'U.E. devono comunque attenersi.

Per trovare le aliquote aggiornate fissate dai vari paesi comunitari, si può fare riferimento al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al seguente collegamento: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/aliquote-accisa-nazionali-e-comunitarie>.

In ogni caso, le informazioni aggiornate sulle aliquote di accisa applicate a livello nazionale e negli Stati membri U.E. sono consultabili nel Capitolo 8°, par. 8040.

La Direttiva 92/12/CEE, abrogata dal 1° aprile 2010, stabiliva che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore; l'art. 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, ha specificato che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo con la scorta di un "documento amministrativo elettronico", secondo un'ap-

posita procedura prevedendo, altresì, la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione EMCS dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all'art. 1 della Decisione n. 1152/2003/CE.

Le Autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, poi, eseguire una verifica elettronica dei dati risultanti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore nel caso in cui non siano validi.

Inoltre, il sistema informatizzato:

- permette alle Autorità competenti di seguire i trasferimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la loro movimentazione quando circolino in sospensione dall'accisa;
- è utilizzato anche per garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.

Per consentire la predisposizione e l'adeguamento graduale al nuovo sistema di controllo informatico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, agli Stati membri è stato concesso un periodo transitorio durante il quale la circolazione è avvenuta con la procedura prevista dalla Direttiva 92/12/CEE.

La Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, inoltre, specifica rigorosamente:

- a) il momento in cui i prodotti assoggettati ad accisa sono immessi in consumo (art. 7);
- b) il debitore dell'imposta, ovvero il soggetto obbligato nei vari casi (art. 8);
- c) la previsione di un obbligo di solidarietà allorché vi siano più soggetti tenuti al pagamento del tributo.

Gli Stati membri possono poi prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di *contrassegni fiscali* quando sono immessi in consumo nel loro territorio.

Infine, per assicurare il pagamento dell'accisa nel caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione potranno richiedere una *garanzia* a copertura dei rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa, prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato oppure, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

1035 – L'accisa mobile

Il sistema fiscale concatenato e coordinato di accisa ed Iva ha provocato sui prodotti petroliferi, negli anni, un continuo e notevole incremento dell'imposizione sui carburanti.

Con il "decreto trasparenza", D.L. 5 gennaio 2023, pubblicato nella G.U. n. 11 del 14 gennaio 2023 ed in vigore dal giorno successivo, all'art. 2 è stata riproposta, con modifiche, l'accisa mobile introdotta originariamente con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), all'art. 1, commi da 290 a 294.

In pratica, il meccanismo prevede che le maggiori entrate dell'Iva, derivanti dagli eventuali aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, espresso in euro, vada a compensare coerentemente l'introito delle accise sui carburanti contribuendo a mitigarne il prezzo finale a tutela dei consumatori.

Il meccanismo di sterilizzazione delle aliquote d'accisa dovrà essere adottato mediante l'emanazione di un apposito decreto interministeriale tenuto conto della normativa comunitaria in ordine al rispetto delle aliquote minime delle accise.

La riduzione delle accise sui carburanti può essere effettuata nel momento in cui i prezzi, al distributore, dovessero superare determinate soglie di prezzo alla pompa.

È stato previsto che il meccanismo compensativo per applicare l'accisa mobile si attivi al verificarsi contestualmente delle due seguenti necessarie condizioni:

- a) aumento di oltre il 2% del prezzo del petrolio sulla media in euro del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento riportato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato (Def);
- b) mancata diminuzione nella media nel quadrimestre precedente della quotazione internazionale del petrolio greggio di pari percentuale (2%).

Le indicazioni sui prezzi medi del carburante saranno fornite nel Documento di economia e finanza (DEF).

1100 – Prodotti Energetici

La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ha ristrutturato il quadro comunitario sull'imposizione dei prodotti energetici e dell'elettricità; in particolare la revisione ha comportato essenzialmente:

- l'ampliamento del campo d'applicazione già previsto dalla Direttiva 92/12/CEE, contestualmente abrogata;
- la sostituzione, dal 1° giugno 2007, della categoria "Oli Minerali" con quella più estesa rappresentata dai Prodotti Energetici in cui è stata ora inclusa anche l'Energia Elettrica;
- l'inserimento, nella categoria dei prodotti energetici, degli "Oli Vegetali", di "Alcol Metilico", "Carbone", "Lignite" e del "Coke";
- la sostituzione della precedente denominazione "Gas Metano" con "Gas Naturale";
- l'ampliamento dell'ambito dell'uso non tassato - "fuori campo".

Per un elenco dettagliato dei prodotti energetici si fa rinvio al par. n. 8003.

1110 – Prodotti energetici sottoposti al regime delle accise. Art. 21, comma 1, T.U.A.

Al comma 1 dell'art. 21 del T.U.A. è riportato l'elenco dei prodotti energetici sottoposti al regime fiscale delle accise.

Nella tabella 3-T2 sono indicati tutti i prodotti riconosciuti come energetici.

Alcuni prodotti, ricompresi nella parentesi sottostante e contraddistinti con il simbolo (*), sono considerati “energetici” soltanto se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori termici:

Tabella 3-T2

Prodotti Energetici	Note
Carbone fossile	
Lignite	
Coke e semi coke di carbon fossile	
Gas naturale	
Benzine	
Petrolio lampante o kerosene	
Olio da gas / Gasolio	
Olio combustibile denso	
Gas di petrolio liquefatto	
Vaselina	
Paraffina, cera di petrolio	
Bitumi e asfalti	
Preparazioni lubrificanti	
Olio di soia	
Olio di arachide	
Olio di oliva	
Olio di palma	
Oli di girasole	
Oli di cocco	(*)
Altri grassi ed oli vegetali	
Grassi ed oli animali o vegetali	
Margarina	
Metanolo	
Prodotti vari (tra i quali rientra il biodiesel) ...	

In precedenza, come preannunciato, la classificazione era limitata agli oli minerali; ora sono considerati prodotti energetici anche quelle sostanze, contrassegnate con il simbolo (*) nella tabella 3-T2, solo se destinate ad essere utilizzate come combustibile per riscaldamento o come carburanti per motori.

Con il termine oli minerali si designano dei fluidi esistenti in natura, generatisi nel corso di milioni di anni per effetto di reazioni chimiche su accumuli di detriti di materia organica, vegetali ed animali; al riguardo, per maggiori dettagli rinvia al capitolo 9.

1120 – Prodotti assoggettati ad accisa. Art. 21, comma 2, T.U.A.

Ai prodotti indicati nell’art. 21, comma 2, è attribuita un’aliquota d’imposta ben definita, riportata nell’**Allegato 1** del T.U.A.

Nella Tabella 3-T3 sono espressamente catalogati i prodotti energetici gravati da una specifica aliquota d'accisa.

Elenco dei prodotti energetici assoggettati ad accisa

Tabella 3-T3

Prodotto energetico	Codici nomenclatura combinata
Benzina con piombo	2710 1131, 2710 1151 e 2710 1159
Benzina	2710 1131, 2710 1141, 2710 1145 e 2710 1149
Petrolio lampante o cherosene	2710 1921 e 2710 1925
Oli da gas o gasolio	da 2710 1941 a 2710 1949
Oli combustibili	da 2710 1961 a 2710 1969
Gas di petrolio liquefatti	da 2711 1211 a 2711 1900
Gas naturale	2711 1100 e 2711 2100
Carbone, lignite e coke	2701, 2702 e 2704

1125 – Classificazione doganale dei prodotti sottoposti ad accisa

Come disposto all'art. 3, comma 1 ed all'art. 67, comma 7, del Testo Unico sulle Accise, per stabilire se un prodotto è sottoposto ad accisa occorre fare espresso riferimento al suo "Codice di Nomenclatura Combinata" (*custom tariff*), cosiddetto codice N.C., determinato nel Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001 e rinvenibile al seguente link doganale:

<https://aidaonline7.agenziadogane%20monopoli.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet>

Pertanto, anche i prodotti sottoposti ad accisa sono classificati secondo quanto indicato dalla TARIC e univocamente identificati in base alla codifica dei settori merceologici fornita dal testo vigente della Nomenclatura Combinata (NC) che viene aggiornata annualmente e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La TARIC, acronimo di "Tariffa Doganale Comunitaria" e il relativo codice sono uno strumento per calcolare i dazi doganali sulla merce importata, introdotto nell'U.E. attraverso il Regolamento (CEE) n. 2658/87.

Per determinare il codice doganale di un prodotto è necessario consultare la Tariffa Doganale sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La consultazione della tariffa doganale ai fini dell'individuazione dei codici doganali avviene effettuando i seguenti passaggi:

- ❖ accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ❖ andare su Nomenclature e cliccare su Taric;
- ❖ procedere su Indice Taric e cliccarvi sopra;
- ❖ si apre in automatico una tabella. Nelle distinte Sezioni cliccare sui vari codici dei prodotti che interessano.

Di seguito il link per un immediato accesso alla Tariffa doganale TARIC:

- ❖ <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>

Attenzione:

In caso di aggiornamento, nel corso degli anni della Taric, verificare se il T.U.A. sia stato coerentemente adeguato; in caso negativo, occorre fare sempre riferimento alla natura chimica del prodotto ed alla sua descrizione nella Taric. A titolo d'esempio, per le benzine il codice NC è passato da 271011 a 271012 nel mentre il T.U.A. non è stato aggiornato.

I codici CPA

La classificazione dei prodotti associati alle attività CPA (Classification of Products by Activity) è stata adottata dall'Unione Europea per l'elaborazione di statistiche sulla produzione, il consumo, il commercio internazionale e il trasporto dei prodotti.

L'utilizzo del CPA è obbligatorio per i paesi dell'Unione europea.

1130 – Prodotti energetici soggetti a “Vigilanza fiscale”. Art. 21, comma 3, T.U.A.

Il comma 3 dell'art. 21 del T.U.A., definisce il trattamento fiscale dei prodotti energetici per i quali non è stata fissata una specifica aliquota d'accisa.

In particolare, i prodotti non citati espressamente nel comma 2 dell'art. 21 T.U.A., ovvero i prodotti di cui al comma 1 diversi da quelli menzionati al comma 2, sono soggetti al regime di vigilanza fiscale.

Se destinati alla carburazione e combustione sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota del prodotto equivalente (del comma 2 dell'art. 21 del T.U.A.).

Ai fini dell'imposizione fiscale, vale il “principio di equivalenza” sicché il criterio distintivo è l'effettiva destinazione o utilizzazione del prodotto energetico e non solo la sua composizione chimica.

Elenco prodotti energetici soggetti a vigilanza fiscale:

- Benzene - Toluene - Xilene¹;
- oli greggi di petrolio;
- gas di petrolio: butano, propano e loro miscele;
- vaselina, paraffina;
- miscele bituminose;
- ...

Qualunque prodotto, non indicato nel comma 1 dell'art. 21 del T.U.A. destinato ad essere utilizzato come carburante, è sottoposto ad accisa con l'aliquota del carburante equivalente (vedasi elenco del comma 2 dell'art. 21 del T.U.A.).

¹ Denominati rispettivamente anche Benzolo, Toluolo, Xilolo secondo una classificazione ormai superata.

1140 – Prodotti energetici equivalenti. Art. 21, comma 5, T.U.A.

Qualunque idrocarburo, non indicato nel comma 1, dell'art. 21, se destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento, è sottoposto ad accisa con l'aliquota del prodotto equivalente (vedasi elenco del comma 2 dell'art. 21 del T.U.A.).

Per i prodotti energetici eccetto gas naturale e carbone:

- il momento generatore dell'imposta coincide con la fabbricazione o importazione definitiva;
 - l'esigibilità dell'imposta coincide con l'immissione in consumo del prodotto.
- Per l'Energia Elettrica, Gas Naturale, Carbone, Lignite e Coke:
- il momento generatore e l'esigibilità dell'imposta coincidono con la fornitura al consumatore finale ovvero con quello del consumo per uso proprio.

Con decorrenza **1° gennaio 2020**, sono state aggiornate le aliquote relative ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica.

In particolare, il comma 631, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è intervenuto a modificare l'art. 21, l'Allegato I nonché la Tabella A del Testo Unico delle Accise (approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Per le nuove aliquote, che devono ora ritenersi ordinarie per i fini ambientali e non più agevolate, sono state confermate le tradizionali modalità di applicazione, anche se le relative disposizioni sono state trasfuse in due nuovi commi dell'art. 21 citato, che disciplinano (i) la riduzione al 30% in caso di autoproduzione (comma *9-bis*), e (ii) l'indicazione dei consumi specifici convenzionali dei combustibili impiegati per la generazione combinata di energia elettrica e calore (comma *9-ter*).

1200 – Principali adempimenti in ambito accise

Si riportano le incombenze fondamentali in capo ai vari soggetti obbligati nel settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi significando che indicazioni più dettagliate sono fornite nella trattazione dei vari impianti e singole attività.

1205 – Soggetti obbligati

I soggetti obbligati al pagamento delle accise, sono principalmente:

1. depositario autorizzato, titolare e gestore di un deposito fiscale accise;
 2. destinatario registrato;
 3. speditore registrato;
 4. altri soggetti (previsti dai distinti settori d'imposta).
- A) **Obblighi del "Depositario Autorizzato"** (→ art. 5, commi 3 e 4, del T.U.A.).
Si fa rinvio anche ai paragrafi n. 2011 e n. 2510. Ha i seguenti obblighi:
- a) prestare una cauzione;
 - b) conformarsi alle prescrizioni eventualmente impartite dall'A.F.;
 - c) tenere la contabilità (aggiornata) dei prodotti custoditi e movimentati;

- d) versare l'imposta alle previste scadenze;
- e) presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi ai controlli ed agli accertamenti da parte degli organi dell'A.F.;
- f) fornire i locali, l'arredamento e le attrezzature per la vigilanza finanziaria ove prevista (Uffici finanziari di fabbrica);
- g) sostenere le relative spese per il funzionamento, essendo a suo carico i corrispettivi per l'attività di vigilanza e controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario.

B) *Obblighi del "Destinatario registrato"* (→ art. 8 del T.U.A., per i prodotti energetici. Si veda anche il par. n. 2020).

Il destinatario registrato può solo ricevere ma non detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Ha i seguenti obblighi:

- a) richiedere ed ottenere:
 - l'apposita autorizzazione dal competente U.D. valida fino a revoca;
 - l'attribuzione codice di accisa;
- b) provvedere al pagamento dell'accisa entro primo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle merci in sospensione d'accisa.
- c) prestare garanzia per il pagamento dell'accisa
- d) adempiere alle prescrizioni dettate dall'U.D.;
- e) tenere costantemente aggiornata contabilità dei prodotti ricevuti;
- f) sottoporsi a controlli ed accertamenti.

C) *Obblighi dello "Speditore registrato"* (→ art. 9 del T.U.A.)

Lo Speditore Registrato ha i seguenti obblighi:

- a) deve farsi autorizzare dal competente U.D. in relazione alla propria sede legale, facendosi attribuire un codice di accisa per ogni tipologia di prodotti soggetti ad accisa;
- b) non può ricevere né detenere prodotti in regime sospensivo;
- c) deve prestare garanzia per il pagamento delle accise;
- d) deve iscrivere nella contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione;
- e) deve fornire al trasportatore una copia stampata dell'e-AD;
- f) deve sottoporsi a controlli ed accertamenti, anche volti a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

D) *Obblighi del "Destinatario certificato"* (→ art. 8-bis del T.U.A.):

Il destinatario certificato, ai sensi dei commi 3 e 4, ha l'obbligo di:

- a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
- b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
- c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lett. a);
- d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

E) *Obblighi dello Speditore certificato* (→ art. 9-bis del T.U.A.):

Lo speditore certificato, ai sensi del comma 3, ha l'obbligo di:

- e) iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- f) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'art. 10, comma 3;
- g) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.

1206 – I nuovi soggetti obbligati in vigore dal 13 febbraio 2023

Esaminiamo, più in dettaglio, le due nuove figure operative introdotte nel T.U.A. dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 con cui è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2020/262/UE del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce al “regime generale delle accise”, emanata con obiettivo liberalizzante ed agevolativo nella particolare normativa fiscale e, in particolare, la Sezione 2 concernente la “Procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali”.

1. Articolo 8-bis, del TUA: “Destinatario Certificato”

Il Destinatario Certificato è la persona, fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, per scopi commerciali nell'esercizio della propria attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro U.E. e spediti nel territorio dello Stato.

In pratica, trattasi di un'estensione della precedentemente autorizzazione ottenuta da un soggetto obbligato in qualità di Depositario Autorizzato o di Destinatario Registrato avuto riguardo all'art. 35, commi 6 e 7, della Direttiva 2020/262/UE, in cui si precisa come, per i soggetti già in possesso di precedenti autorizzazioni in materia di accise, sia sufficiente la notifica all'autorità competente dello Stato per integrare a quella esistente la nuova figura operativa.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8-bis, il destinatario certificato deve individuare nell'ambito del proprio deposito, l'area dedicata ad uso esclusivo per la ricezione e la detenzione dei prodotti ricevuti con e-DAS. Questa possibilità, di detenere prodotto ad accisa assolta in un deposito fiscale purché in apposita area distinta e separata, costituisce specifica eccezione per gli esercenti di un deposito fiscale sia di prodotti energetici sia del settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, consentendo, tra l'altro, di non dover apportare modifiche sostanziali all'assetto dell'impianto.

Come anticipato al par. n. 1205, il destinatario certificato deve osservare gli obblighi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 8-bis del TUA, che si sostanziano essenzialmente:

- ✓ nel prestare la garanzia pari al 100% dell'accisa gravante in Italia sui prodotti oggetto del trasferimento;

- ✓ nella necessità di ricevere effettivamente i prodotti in questione ricevuti, nel prenderli in carico e procedere alla loro contabilizzare;
- ✓ nel rispetto del termine del pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti ritirati da versare entro il giorno successivo, non festivo, alla loro ricezione.

Al presente, per il Destinatario certificato sussiste un'ulteriore limitazione operativa nel caso di bevande alcoliche e di prodotti intermedi già contrassegnati, essendo obbligato ad immetterli in consumo tal quali all'atto della loro ricezione.

Infatti, la spedizione dei contrassegni di stato di prodotti alcolici destinati alla loro applicazione in un altro Paese U.E., potrà realizzarsi solo in un deposito fiscale; pertanto, esclusivamente se in possesso di licenza di depositario autorizzato, lo speditore unionale di prodotti alcolici potrà ricevere i contrassegni di stato nazionali da applicare ai contenitori di prodotti alcolici prima del loro invio al destinatario certificato italiano.

A tal proposito, sarebbe opportuno estendere nel TUA alla nuova figura del destinatario certificato, il contenuto dell'art. 19, comma 7, del Regolamento del MEF sull'alcole ed i prodotti alcolici approvato con il Decreto n. 153 del 27 marzo 2001.

È prevista, anche per il destinatario certificato, il rilascio di un'autorizzazione a titolo "occasionale" alle seguenti condizioni concomitanti:

- unico soggetto mittente;
- singola spedizione;
- quantità e qualità predeterminata di merce sottoposta ad accisa.

2. Articolo 9-bis T.U.A.: Speditore Certificato

Lo Speditore Certificato è la persona, fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire in un altro Stato membro dell'U.E., prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo in Italia, per scopi commerciali nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Per tale funzione, è sufficiente denunciare preliminarmente al competente U.D., il luogo fisico in cui sono detenute le merci a scopo commerciale.

Il trasferimento intra-U.E. dei prodotti sottoposti ad accisa assolta, dovrà avvenire, con il nuovo documento di accompagnamento unionale e-DAS, tra i due luoghi fisici associati ai nuovi soggetti obbligati rispettivamente di speditore e di destinatario certificato.

Si fa presente che:

- non è disciplinato che lo speditore certificato sia necessariamente il proprietario dei beni;
- non è richiesta la cauzione sulla circolazione dei prodotti già immessi in consumo; pertanto, lo speditore certificato è sollevato dall'obbligo della tenuta e presentazione periodica del riepilogo cauzionale;
- il rimborso dell'accisa pagata in Italia è riconosciuto anche se il relativo versamento non sia stato eseguito direttamente dallo speditore certificato qualora operi per conto terzi; in tal caso, dovrà esibire la documentazione commerciale probante in ordine all'assolvimento dell'accisa italiana.

Il conseguimento del rimborso, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-bis del TUA, è subordinato alla dimostrazione, da parte dello speditore certificato, dell'avvenuta rice-

zione delle merci da parte del destinatario certificato nonché della correttezza degli adempimenti effettuati a destinazione, tramite la nota di ricevimento (ROR), trasmessa tramite il sistema informatizzato unionale EMCS dalle competenti autorità dello Stato membro U.E., di ricezione dei prodotti assoggettati ad accisa.

È previsto anche per lo speditore certificato, il rilascio di un'autorizzazione a titolo "occasionale" alle medesime condizioni considerate per il destinatario certificato.

1210 – “Codice d'accisa” e “codice ditta”

Sono sequenze alfanumeriche che identificano, in modo univoco, l'operatore ovvero l'attività, una specie di “targa fiscale” in ambito delle accise.

1211 – Il “Codice d'accisa”

Nel territorio unionale, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti alla disciplina dell'accisa devono essere provvisti del codice d'accisa.

Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il **codice di accisa** (excise number) identifica univocamente l'operatore economico che opera in regime sospensivo d'accisa e viene generato automaticamente dal sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestualmente al rilascio della licenza di esercizio; in pratica, è una specie di *carta d'identità* degli impianti/soggetti che operano in sospensione d'accisa nell'ambito dell'Unione Europea.

In Italia la licenza per l'esercizio del deposito fiscale prende come numero il codice d'accisa; in altri Stati aderenti all'U.E., come Germania, Olanda, Belgio, Bulgaria, Grecia, Polonia, Malta, gli operatori utilizzano due distinti codici, uno relativo alla licenza di esercizio ed il secondo relativo al deposito fiscale (tax warehouse).

Prescindendo da alcune differenze statali di rappresentazione, tutti i Paesi membri dell'U.E. a partire dal 1° gennaio 2005 hanno armonizzato il proprio codice di accisa, portandolo al formato standard di 13 caratteri fissi alfanumerici come comunicato dall'allora Agenzia delle Dogane, con nota prot. n. 3305 datata 4 novembre 2004.

Al presente, quindi, il codice d'accisa in ambito U.E. è costituito da una sequenza alfanumerica, ossia da una combinazione di lettere e numeri, pari a 13 caratteri; in Italia, è attribuito dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agli operatori abilitati in ambito accise: Deposito Fiscale, Destinatario o Speditore Autorizzato.

Il “codice Accisa” viene rilasciato dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai soggetti obbligati che operano in sospensione di accisa, ossia che movimentano prodotti per i quali non è ancora sorto il debito di accisa nei confronti dello Stato, essendo il particolare tributo esigibile al momento dell'immissione in consumo del prodotto.

1212 – Struttura e significato della sequenza alfanumerica

Ogni carattere **codice di accisa** ha un proprio specifico significato; analizziamone in dettaglio la composizione di questa particolare sequenza:

- i primi due caratteri identificano lo Stato membro dell'Unione Europea nel quale opera il soggetto assegnatario del codice stesso e cui il codice fa riferimento. Si tratta sempre di lettere dell'alfabeto; per l'Italia si è adottata la sigla "IT" corrispondente al codice ISO;
- i due caratteri successivi sono, sempre, due zeri (00) e vengono apposti semplicemente per consentire il raggiungimento del formato standard di tredici caratteri. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, poiché i codici assegnati ante 2005 agli operatori del settore erano di 9 caratteri, la sola aggiunta dell'identificativo IT non è sufficiente a raggiungere il numero di 13 caratteri necessario; di conseguenza, è stato deciso di inserire tra il precedente identificativo e l'attuale codice, due zeri, in modo da arrivare al complessivo numero di 13 caratteri. Pertanto, al codice ditta prima del 2005 in uso, occorrerà aggiungere IT00 prima della sigla della provincia iniziale dell'attuale codice assegnato;
- il 5° ed il 6° simbolo sono, nuovamente, lettere d'alfabeto e stanno ad indicare la sigla della provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
- anche il 7° carattere è una lettera che, generalmente, corrisponde all'iniziale del prodotto interessato e serve ad individuare il settore d'imposta nel quale opera il deposito fiscale. A tale scopo, viene adottata distintamente la lettera:
 - "A" per "l'alcole e bevande alcoliche";
 - "V" esclusivamente per il Vino;
 - "O" per i prodotti energetici (oli minerali, ecc.);
 - "G" per impianti di produzione di soli oli e grassi vegetali e animali;
 - "R" per i rappresentanti fiscali;
 - "T" per i tabacchi.
- I cinque caratteri numerici dall'8° al 12° contraddistinguono lo specifico deposito fiscale, superando, quindi, la semplice denominazione della provincia in cui esso è ubicato.
- L'ultimo carattere, il 13°, computato mediante un apposito algoritmo con riferimento ai precedenti caratteri della sequenza, ha semplicemente funzione di controllo.


Nella struttura sintattica del **codice di accisa**, il riferimento alla provincia corrisponde alla sigla utilizzata per le targhe delle automobili.

Nella figura della pagina seguente è rappresentata schematicamente la struttura nazionale del codice d'accisa e ne è anche data la descrizione dei vari elementi che concorrono alla sua costituzione.

Ovviamente questa caratterizzazione è valida solamente in Italia poiché ogni Stato membro dell'Unione Europea ha adottato un differente metodo nell'attribuzione del codice d'accisa rispettando lo standard di 13 caratteri alfanumerici.

A titolo d'esempio, si fa presente che alcuni Paesi U.E. attribuiscono il codice d'accisa al titolare del deposito fiscale ossia al depositario autorizzato mentre altri al deposito stesso.

STRUTTURA DEL CODICE D'ACCISA



Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agazia delle dogane e dei Monopolo ovvero direttamente accedendo al sito **SEED** ("System for Exchange of Excise Data" - Sistema di scambio di dati sulle accise):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&ContextPath=

1213 – Il “Codice ditta”

Il “**codice ditta**” viene rilasciato, sempre ad opera dell'ADM, agli operatori che trattano prodotti per i quali è già stato assolto il debito di accisa e, per uniformità simbolica, presenta, la stessa struttura del codice accisa.

In particolare, varia il 7° carattere, ossia la lettera che contraddistingue il relativo settore d'imposta; più in dettaglio:

- “Y” per i prodotti energetici (oli minerali, ecc.);
- “X” per l'alcole etilico;
- “M” per i prodotti alcolici;
- “B” per gli oli lubrificanti.

1214 – Confronto codice accisa e codice ditta

Il **codice accisa** è un codice identificativo adottato in base alla normativa U.E. nelle movimentazioni intracomunitarie in regime sospensivo nel mentre il **codice ditta** è un identificativo nazionale relativo ai soggetti che operano con prodotti ad accisa assolta.

Tali codici consentono l'immediata identificazione dei distinti soggetti operanti in ambito accise nei rapporti con l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli.

Nella seguente Tabella **3-T4**, è resa immediatamente riconoscibile la diversa notazione del 7° carattere della sequenza alfanumerica che caratterizza rispettivamente il codice d'accisa ed il codice ditta.

Tabella 3-T4

Settore d'accisa	7° carattere del codice	
	Accisa	Ditta
Prodotti energetici	O	Y
Oli Lubrificanti	=	B
Alcole e bevande alcoliche	A	X
Solo vino	V	=
Impianti produzione di soli oli e grassi vegetali e animali	G	=
Tabacchi lavorati	T	=
Rappresentante fiscale <i>ex art. 10-bis</i> T.U.A. =	=	R

1220 – Esigibilità delle accise

In base all'art. 2 del TUA, come rimodulato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180, "Fatto generatore dell'imposta ed esigibilità della accisa", discende che:

- l'obbligazione tributaria per i prodotti sottoposti ad accisa sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato;
- l'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. È equiparato all'immissione in consumo anche:
 - lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
 - l'ammanto di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui al successivo art. 4 del T.U.A.;
- l'irregolarità durante la circolazione in regime sospensivo.

Per quanto concerne il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, l'art. 2, comma 4, lett. a), del T.U.A. prevede che è debitore dell'imposta il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti garanti del pagamento ovvero i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'accisa.

Per il versamento all'erario delle accise, sono previste diversi tempi e modi.

Nelle pagine seguenti vengono proposti appositi prospetti riepilogativi con indicate, in sintesi, le modalità ed i termini per il corretto adempimento del versamento d'imposta anche per evitare di essere esposti all'applicazione di sanzioni amministrative.

1221 – Pagamento delle accise

Il pagamento delle accise può essere eseguito attraverso varie modalità.

In base alla norma originaria (art. 3, comma 4, del T.U.A.), fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, l'accisa deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

Il versamento può essere effettuato direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l'importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari. Vedasi al riguardo il par. n. 8030.

Non è possibile, invece, compensare un credito accise con un debito tributario.

In deroga a tali modalità di versamento:

- A) per i prodotti immessi in consumo nel mese di **luglio**, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;
- B) per i prodotti immessi in consumo nel mese di **dicembre** sono previste due scadenze in applicazione del D.M. 29 ottobre 2012, previa emanazione annuale di un apposito decreto attuativo del MEF che fissa i termini e le modalità di versamento.

In particolare, il citato D.M. prevede che:

- I) i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, immessi in consumo nel periodo **1+15** dicembre, siano effettuati, nel medesimo anno entro:
 - il **18 dicembre**, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensare eventuali crediti;
 - il **27 dicembre**, se eseguiti direttamente in tesoreria dello Stato o tramite conto corrente postale ovvero con bonifico, bancario o postale, intestato alla stessa tesoreria;
- II) per i prodotti immessi in consumo dal **16 al 31** dicembre, il versamento deve essere eseguito con le modalità ordinarie.

Nella compilazione del modello F24 Accise occorre correttamente indicare:

- nella colonna "codice identificativo", il "codice accisa" composto da nove caratteri alfanumerici privo dei caratteri "IT00" (se indicati);
- nella colonna "prov.", la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo;
- nella colonna "ente", la lettera "D".

Il mese e l'anno di riferimento non devono essere indicati.

In proposito si vedano anche i paragrafi 8010, 8011 e 8012 relativi ai codici tributo viginti esposti nel Capitolo 8 (Appendice Accise).

Per il pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia ADM, è consentito pagare le accise tramite l'utilizzo della piattaforma "pagoPA" tramite la piattaforma "**Opera**",

acronimo di Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica, raggiungibile dal link:

www.adm.gov.it – area riservata – interattivi – OPERA.

Alla nuova funzionalità, disponibile in ambiente di esercizio dal 28/12/2022, si accede utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la nota prot. n. 618148/RU datata 27 dicembre 2022, ha fornito una guida operativa con le istruzioni sulla nuova funzionalità mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA, al fine di prelevare l’avviso digitale per procedere al versamento, sia dei debiti precostituiti, ossia già presenti nella piattaforma nell’elenco debiti della propria area riservata, sia dei debiti spontanei generati direttamente dall’utente, attraverso la compilazione della schermata dedicata.

A tale scopo, l’utente, una volta autenticato, dopo aver effettuato l’accesso ad OPERA, per recuperare l’Avviso di Pagamento deve:

- selezionare la sezione “Elenco Debiti” nella quale viene mostrato l’elenco generale dei debiti ovvero selezionare una delle categorie di debito presenti;
- effettuare il download dell’avviso di pagamento dalla colonna “Operazioni”.

Una volta eseguito il pagamento, la piattaforma pagoPA rilascerà una Ricevuta Telematica (RT) ed aggiornerà automaticamente gli applicativi gestionali di contabilità presenti in AIDA, relativa all’area Accise consentendo quindi la riconciliazione del debito con il pagamento.

Per agevolare gli utenti di Opera, nel sito dell’Agenzia ADM si può prendere visione delle “FAQ” disponibili nel sistema selezionando l’apposito menù, accedendo alla voce “Richiedi Assistenza”, compilando un apposito “form” la cui formulazione, tra l’altro, costituisce il canale prioritario attraverso il quale richiedere assistenza in caso di pagamenti non andati a buon fine.

Nel seguente prospetto sinottico 3-T5, sono riportate le modalità di pagamento relativamente ai singoli rami d’accisa.